Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Mercoledì, 9 agosto 1933 - Anno XI** **Numero 184**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 giugno 1933, n. 979.

Disposizioni per il trattamento dei presidi e dei professori dei Regi istituti medi d'istruzione che saranno prescelti per l'assegnazione di borse di perfezionamento di studi archeologici all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 gennaio 1914, n. 260, che approva il regolamento per la Regia scuola archeologica italiana di Atene e prevede il conferimento di borse di studio;

Veduto il decreto del Governatore delle Isole italiane dell'Egeo n. 202 del 4 novembre 1927-VI con cui viene fondato in Rodi un Istituto storico archeologico e si istituiscono una o più borse di studio da assegnarsi ogni anno a laureati in lettere o in architettura;

Veduto il decreto n. 4004 del 17 novembre 1922 del Consiglio dell'Ordine Sovrano di Malta, con cui viene istituita una borsa di studio per la storia e l'archeologia del medio evo latino nel Mediterraneo orientale;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I presidi e i professori dei Regi istituti medi d'istruzione, vincitori di una delle borse di studio istituite: *a*) dal Ministero dell'educazione nazionale, per posti di alunno presso la Regia scuola archeologica di Atene; *b*) dal Governo delle Isole italiane dell'Egeo, per il perfezionamento presso l'Istituto archeologico « Fert » di Rodi; *c*) dal Sovrano Ordine militare di Malta e dalle Missioni scientifiche italiane nel Levante, per la storia e l'archeologia del medio evo latino nel Mediterraneo orientale, continueranno ad appartenere a tutti gli effetti al ruolo di provenienza ed a percepire il relativo stipendio ed assegni accessori, e conserveranno, per tutta la durata del godimento della borsa, la sede che occupavano al momento della sua assegnazione.

Art. 2.

Il tempo trascorso durante il godimento della borsa di studio non menoma il normale svolgimento della carriera dei presidi e dei professori medi e lo scrutinio per merito distinto dei professori.

Se il professore vincitore della borsa di studio sia straordinario oppure ordinario in prova per passaggio di ruolo, si applicano, per la prova richiesta, ai fini della promozione ad ordinario o della definitiva conferma nel nuovo ruolo, le disposizioni degli articoli 26 e 27 del regolamento 27 novembre 1924, n. 2367.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 giugno 1933, n. 980.

Disposizioni a favore dei commessi postali telegrafici ex combattenti passati in 2ª categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 80 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3208;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Ritenuto equo applicare al personale ex combattente di cui al precitato art. 80 le stesse norme di inquadramento previste per altro gruppo di ex combattenti;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli agenti ex combattenti, passati alla seconda categoria del personale postelegrafico ai sensi dell'art. 80 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, si applicano, con effetto giuridico dal 1° dicembre 1923 e con effetto economico dal 1° gennaio 1933, le stesse norme di inquadramento previste dal comma secondo dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3208, considerandoli come rimasti nella posizione di agenti fino al 1° dicembre 1923.

Agli agenti medesimi si applicano altresì le disposizioni degli articoli n. 168 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, e n. 21 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 3. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 981.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lucca e nomina del commissario Regio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto del 18 luglio 1920 con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Lucca, è stato riconosciuto come corpo morale e ne è stato approvato lo statuto organico;

Vista la nota 14 giugno 1933, n. 6901, con la quale S. E. il prefetto di Lucca riferisce in merito alla situazione dell'ente predetto;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina di un commissario governativo il quale provveda ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Lucca, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. dott. Alfonso De Felice, consigliere della prefettura di Lucca, è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente predetto con l'incarico di provvedere, nel termine di mesi sei dalla data del presente decreto al riordinamento dell'amministrazione dell'Ente.

Per tutta la durata di tale gestione l'Istituto corrisponderà al predetto commissario una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 982.

Modificazioni alla costituzione dei Consigli di patronato istituiti presso i Tribunali del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 del R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 787, che approva il nuovo regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di chiamare a far parte dei Consigli di patronato altre persone benemerite dell'assistenza sociale, nonchè i rappresentanti di altre associazioni sindacali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 9 del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, approvato con Nostro decreto del 18 giugno 1931-IX, n. 787, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di patronato si compone:

1° del procuratore del Re, presidente;

2° del giudice istruttore;

3° di un giudice della sezione minorile, ove questa esiste;

4° del pretore;

5° di un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

6° del podestà;

7° dell'ufficiale sanitario del Comune che è sede di tribunale;

8° dei direttori degli istituti di prevenzione e di pena esistenti nella circoscrizione del tribunale;

9° di un rappresentante, da designarsi dalle rispettive Confederazioni, per ciascuna delle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute (di datori di lavoro e di lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle banche, dei trasporti terrestri e delle comunicazioni interne, dei trasporti marittimi ed aerei e dei professionisti ed artisti) aventi competenza sul territorio in cui trovasi il tribunale presso cui è costituito il Consiglio di patronato;

10° di un parroco designato dall'Ordinario diocesano;

11° di quattro persone, di cui almeno una sia donna, notoriamente benemerite dell'assistenza sociale. Per due di esse la nomina sarà fatta su designazione del prefetto della Provincia.

« Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro e dura in carica tre anni.

« Nessuna indennità o retribuzione è dovuta ai componenti il Consiglio di patronato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 983.

Istituzione nel comune di Strigno di una sede distaccata della pretura di Borgo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;

Ritenuta la convenienza di istituire nel comune di Strigno una sede distaccata della pretura di Borgo;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituita, con effetto dal 1° settembre 1933-XI, nel comune di Strigno una sede distaccata della pretura di Borgo, con giurisdizione sui comuni di Castel Tesino, Grigno e Pieve Tesino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

De Francisci.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 335, *foglio* 34. — Mancini.

REGIO DECRETO 22 giugno 1933.
Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di alcuni beni mobili ed immobili disposta in suo favore dalla Società agricola operaia di Rovescala.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, con il quale venne costituita l'Opera nazionale Dopolavoro, ed i Regi decreti 11 novembre 1926, n. 1936, e 7 aprile 1927, n. 516, con i quali vennero emanate le norme modificatrici delle precedenti circa gli scopi, il patrimonio e gli organi dell'Opera;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2392, con il quale venne approvato lo statuto dell'Opera nazionale Dopolavoro;
Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663, che attribuisce al Ministero delle corporazioni alcuni servizi già di competenza del Ministero dell'economia nazionale;
Vista la domanda con la quale l'Opera nazionale Dopolavoro ha chiesto di essere autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore con atto stipulato in Pavia il 14 novembre 1931-X, a rogito dell'avv. Carlo Alberto dell'Acqua, notaio residente a Villanterio ed iscritto nel Collegio distrettuale notarile di Pavia (n. 3620-803 di repertorio), atto con il quale il sig. Pietro Guffanti fu Gaetano, in qualità di commissario prefettizio e liquidatore della Società agricola operaia di Rovescala (Anonima cooperativa in liquidazione), in esecuzione della deliberazione dell'assemblea dei soci del 17 febbraio 1929-VII, omologata dal Tribunale di Pavia il 27 marzo 1931-IX, ha donato all'Opera nazionale Dopolavoro, che ha accettato, i beni mobili ed immobili spettanti alla Società stessa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Opera nazionale Dopolavoro è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Società indicata nelle premesse del presente decreto, dei beni mobili ed immobili a questa appartenenti, il cui valore ammonta a lire 70.000 e la cui descrizione è contenuta nel rogito del notaio dell'Acqua.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1933 - *Anno XI*
Registro n. 2 *Corporazioni, foglio n.* 48.

(5389)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 luglio 1933.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, modificata dalla legge 24 marzo 1932, n. 273, concernente la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;
Visti i decreti 4 luglio 1929, 10 maggio 1931 e 29 maggio 1932, con cui fu costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;
Considerato che per l'art. 6 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, gli attuali componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto sono scaduti di carica per compiuto quadriennio:

Decretano:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato è ricostituito come appresso:
Fedele on. prof. Pietro, Ministro di Stato, senatore del Regno, presidente;
Cippico on. conte Antonio, senatore del Regno;
Dudan on. conte avv. Alessandro, deputato al Parlamento;
Alberti dott. Annibale, designato dal Ministero dell'educazione nazionale;
Bartolini Domenico, provveditore generale dello Stato;
Beer dott. Guido, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Cerruti console Natale, in rappresentanza dell'Associazione nazionale fascista addetti aziende industriali dello Stato;
Cristofanetti dott. Luigi, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
Esposito Antonio, delegato dalla Ragioneria generale dello Stato;
Favari avv. Silvio, designato dal Ministero di grazia e giustizia;
Manzoni generale Cesare, designato dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(5405)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 luglio 1933.
Norme concernenti la migrazione da Provincia a Provincia dei gruppi di operai e quella delle famiglie coloniche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 358;
Ritenuta la necessità di disciplinare la migrazione da Provincia a Provincia dei gruppi di operai e quella delle famiglie coloniche;
Vista la legge 29 marzo 1928, n. 1003;
Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 441;

Decreta:

Articolo unico.

Nel caso di trasferimenti di gruppi di operai o di una o più famiglie coloniche senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 7 della legge 9 aprile 1931, n. 358, i lavoratori e le famiglie coloniche potranno essere restituiti di autorità ai luoghi di provenienza e i datori di lavoro saranno passibili delle ammende contemplate nel primo capoverso dell'art. 14 della legge 29 marzo 1928, n. 1003, da applicarsi sempre nella misura massima ove si tratti di spostamento di famiglie coloniche.

Le ammende sono irrogabili con decreto del pretore ai sensi del Codice di procedura penale ed il loro ammontare sarà versato al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(5404)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1933.
Riconoscimento del Fascio di Morozzo (Cuneo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Morozzo (Cuneo), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Morozzo (Cuneo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

p. *Il Ministro per le finanze*: PUPPINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1933-XI.
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 290.

(5390)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1933.
Nomina del signor Clerici Bruno a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Clerici Italo fu Napoleone, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Clerici Bruno di Italo, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa, e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Clerici Bruno è nominato rappresentante del signor Clerici Italo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(5391)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1933.
Revoca della autorizzazione concessa al Consorzio agrario cooperativo mandamentale di Ortanova (Foggia) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge

5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, terzo comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificato con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che il Consorzio agrario cooperativo mandamentale di Ortanova fu autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto nel territorio dei comuni di Stornara, Stornarella, Ortanova e frazioni di Ordona e Carapelle, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima del 23 aprile 1932, ai sensi dell'art. 23 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con nota del 19 luglio 1933, n. 66454;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa al Consorzio agrario cooperativo mandamentale di Ortanova (Foggia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5392)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 73 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Antonio, figlio di Domenico e di Mattea Radoslovich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 6 luglio 1904 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonietta Nicolich di Antonio e di Giovanna Radoslovich, nata a Unie l'11 luglio 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2529)

N. 72 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Nicolich » e « Samanich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Nicolich Anna vedova di Simone, figlia di padre ignoto e della Giovanna Nicolich-Samanich, nata a Lussinpiccolo il 23 agosto 1877 e abitante a Lussinpiccolo, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli » e « Samani » (Niccoli ved. Anna, nata Samani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Niccoli » anche ai figli, nati a Lussinpiccolo: Maria, il 30 novembre 1919; Giovanni, l'8 dicembre 1920; Simeone, il 24 marzo 1924; Claudio il 28 giugno 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2530)

N. 71 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Antonio figlio del fu Matteo e di Anna Chiuchich, nato a Lussinpiccolo il 24 dicembre 1894 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Scopinich di Marco e di Orsola Bussanich, nata a Lussinpiccolo il 23 gennaio 1894.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2531)

N. 70 N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origne italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Antonio figlio del fu Marco e di Caterina Cattarinich, nato a Lussinpiccolo il 7 febbraio 1854 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Domenico della defunta Anna Nicolich, nato a Lussinpiccolo il 1° gennaio 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2532)

N. 78.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Nicolich » e « Radoslovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Nicolich Caterina ved. di Andrea, figlia di Gaudenzio Radoslovich e di Natalia Sablich, nata a Unie (Lussinpiccolo) l'11 novembre 1876 e abitante a Unie (Lussinpiccolo) sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli » e « Radolli » (Niccoli vedova Caterina nata Radolli).

Con la presente determinazine viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Niccoli », anche ai figli nati a Unie: Andrea, il 31 luglio 1901; Matteo, il 14 maggio 1912; Caterina, il 29 novembre 1913; Felicita, il 20 dicembre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2533)

N. 69 N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Nicolich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Antonio figlio del fu Giovanni e della Maria Poglianich nato a Lussinpiccolo il 29 ottobre 1884 e abitante a Lussinpiccolo è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattea Budessa-Matcovih fu Giorgio e di Caterina Bundulich, nata ad Ulbo (S.O.S.) ed ai figli Mario, nato a Lussinpiccolo il 16 settembre 1905; Giovanni, nato a Lussinpiccolo il 15 dicembre 1906; Anna, nata a Fiume il 7 settembre 1912 e Renato, nato a Lussinpiccolo il 29 novembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2534)

N. 585 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Percovich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Percovich Antonio figlio del fu Andrea e della fu Zvek Maria, nato a Lisignano (Pola) il 13 febbraio 1875 e abitante a Lisignano n. 30, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche della moglie Vojnich Giustina fu Giovanni e di Jucopilla Lucia nata a Lisignano il 25 settembre 1883, ed ai figli nati a Lisignano: Maria il 20 giugno 1921, Antonio il 22 febbraio 1924 e Giovanni l'11 giugno 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2535)

N. 587 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Percovich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Percovich Giovanni figlio di Andrea e della fu Zvek Maria nato a Lisignano il 5 gennaio 1872 e abitante a Lisignano n. 43 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Voinich Anna fu Giovanni e di Jucopilla Lucia nata a Lisignano il 29 luglio 1877 ed ai figli, nati a Lisignano: Giovanni il 21 agosto 1902, Antonio il 25 gennaio 1906 ed Andrea il 19 aprile 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2536)

N. 589 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Perkovich (Percovich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Perkovich (Percovich) Giovanni figlio di Antonio e della Clunich Giustina, nato a Lisignano (Pola) il 23 dicembre 1884 e abitante a Lisignano n. 111, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radoscovich Giustina di Giovanni e fu Demarchi Maria nata a Medolino il 19 settembre 1890 ed ai figli nati a Lisignano: Giustina il 26 giugno 1921, Giovanni il 26 giugno 1921, e Maria il 15 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2537)

N. 592 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nei R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Percovich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Percovich Giovanni figlio del fu Giovanni e della fu Longovich Caterina nato a Lisignano (Pola) il 13 luglio 1877 e abitante a Lisignano n. 40 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Lisignano dalla or defunta Cuftich Antonia: Giovanni il 31 luglio 1906, Eufemia il 28 maggio 1909, Giuseppe il 2 agosto 1913 ed Augusto il 26 gennaio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2538)

N. 884 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Percovich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Percovich Antonio figlio del fu Antonio e della fu Jucopilla Maria nato a Lisignano (Pola) il 22 luglio 1860 e abitante a Lisignano n. 42, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Voinich Francesca fu Giovanni e di Jucopilla Lucia nata a Pisino il 4 giugno 1885 ed ai figli, nati a Lisignano: Maria il 14 febbraio 1914, Antonio il 18 febbraio 1916 e Caterina il 1° ottobre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2539)

N. 572 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Perich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Perich Giuseppe figlio del fu Martino e di Sladogna Anna, nato ad Altura (Pola) il 18 marzo 1882 e abitante ad Altura n. 94, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Peri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ussich Pierina di Tomaso e di Pucich Giustina, nata in Altura il 28 giugno 1887, ed i figli, nata in Altura: Martino il 31 agosto 1910, Antonio il 22 maggio 1913, Zorca il 7 giugno 1914, Carlo il 17 gennaio 1917, Milano il 2 gennaio 1920 e Vlatco il 27 dicembre 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2540)

N. 574 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Perich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Perich Giustina ved. Sladogna, figlia del fu Giacomo e della fu Busletta Maria, nata ad Altura (Pola), il 26 settembre 1878 ed abitante ad Altura n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Peri » (Peri Giustina vedova Sladogna).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2541)

N. 559 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Pasquale figlio di Pasquale e di Bosaz Maria, nato a Giadreschi (Pola) il 31 marzo 1900 e abitante a Giadreschi n. 40, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Damianich Maria di Santo e di Giadresco Caterina, nata a Giadreschi il 5 febbraio 1898 ed ai figli: Mario, nato a Sissano il 16 marzo 1923; Maria, nata a Giadreschi il 2 maggio 1925; Emilia, il 17 aprile 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2542)

N. 564 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Perich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Perich Antonio figlio del fu Giuseppe e di Zuccon Eufemia, nato ad Altura (Pola) il 19 febbraio 1898 e abitante ad Altura, 100, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Peri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sarich Anna di Antonio e di Comparich Maria, nata a Villa Sarici (Filippano-Dignano) il 17 luglio 1903 ed ai figli nati ad Altura: Giovanni il 5 novembre 1924, Maria il 27 luglio 1927 ed Antonio, il 22 settembre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2543)

N. 563 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Berich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Perich Antonio figlio del fu Giacomo e della fu Sladogna Maria, nato ad Altura (Pola) il 28 agosto 1870 e abitante ad Altura n. 89 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Peri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Contessich Maria fu Marco e di Visich Lucia, nata a Barbana il 2 marzo 1878 ed al figlio Giuseppe, nato in Altura il 9 luglio 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2544)

N. 614 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Perzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Perzan Martino figlio del fu Francesco e della Berghich Fosca, nato a Lavarigo (Pola) il 27 settembre 1875 e abitante a Lavarigo n. 35 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persano ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bilich Caterina di Gasparo e di Giovanna Milovan, nata a Sanvincenti il 6 giugno 1884 ed ai figli nati a Lavarigo: Adamo, il 29 ottobre 1923; Martino, il 26 maggio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2545)

N. 611 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Perzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Perzan Lucia vedova Polla figlia di Giorgio e della Perzan Oliva, nata a Castelnuovo d'Arsa il 16 febbraio 1887 e abitante ad Altura (Pola) n. 105 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persano » (Persano Lucia vedova Polla).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Persano » anche al figlio Guerrino illegittimo di Lucia, nato in Altura il 24 gennaio 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2546)

N. 783 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Puhalj » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puhalj Matteo figlio di Matteo e della fu Gherbaz Maria, nato a Lanischie il 21 ottobre 1881 e abitante a Stignano (Pola) n. 127 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pocali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Busdon Caterina di Matteo e fu Grbac Antonia, nata a Lanischie il 14 marzo 1885 ed al figlio Antonio, nato a Lanischie il 13 novembre 1904, ed ai figli nati a Stignano: Maria, il 10 settembre 1911; Giuseppe, il 1° marzo 1913; Matteo, il 5 dicembre 1914; Caterina, il 22 settembre 1919; Giovanni, il 6 luglio 1922 ed Evelina Maria, il 23 settembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2547)

N. 775 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pucar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Pucar Emma figlia del fu Giorgio e della fu Gustin Anna, nata a Parenzo il 25 giugno 1900 e abitante a Pola, via Veruda n. 24, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pocari ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2548)

N. 788 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Puhar » e « Chincich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata,

Decreta:

Il cognome della signora Puhar Francesca vedova Chincich figlia del fu Andrea e della fu Braiuka Maria, nata a Felicia (Fianona) il 12 settembre 1874 e abitante a Pola, via Nino Bixio n. 243 è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Pocari » e « Chinci » (Pocari Francesca vedova Chinci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Pocari » anche alla figlia illegittima Francesca, nata a Fiume il 27 luglio 1898.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2549)

N. 778 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Puchar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puchar Giuseppe figlio di Luigi e della Runco Anna, nato a Gradigne (Passo di Bogliuno) il 30 settembre 1892 e abitante a Pola, via Belisario n. 115 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pocari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ghersich Rosa fu Giovanni e di Braiuka Margherita, nata a Gradigne il 13 giugno 1890, ed ai figli nati a Gradigne: Carlo, il 1° gennaio 1918 e Giuseppe l'11 dicembre 1919, nonchè ai figli nati a Pola: Ida, il 29 marzo 1921, Armida, il 2 ottobre 1922 e Mario, il 17 giugno 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2550)

N. 779 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Puhar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Puhar Liberato figlio del fu Marino e della fu Zelesco Maria, nato a Moncalvo (Pisino) il 7 aprile 1875 e abitante a Pola, via Besenghi n. 26, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pocari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rossi Maria Antonia di Giorgio e di Millovaz Antonia, nata a Cittanova il 17 aprile 1880.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2551)

N. 800 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Posar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Posar Francesco figlio di Giovanni e della fu Petrincich Maria nato a Merletti (Gallignana-Pisino) il 10 luglio 1887 e abitante a Pola, via Stancovich n. 26 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Posari ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2552)

N. 801 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Posar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Posar Marco figlio di Giovanni e di Bason Maria, nato a Gallignana (Pisino) il 25 aprile 1896 e abitante a Pola, via Monte Bussoler, n. 22 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Posari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bertetich Rosa fu Antonio e di Smacovich Francesca, nata a Gallignana il 6 luglio 1899.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2553)

N. 780 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Purich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Purich Giovanna vedova Bertagno figlia del fu Giovanni e della fu Milacich Antonia, nata a Cherso il 20 febbraio 1856 e abitante a Medolino (Pola), n. 233, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Puri » (Puri Giovanna ved. Bertagno).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2554)

N. 228 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Pietro figlio di Pietro e di Maria Montegan, nato a Umago il 29 dicembre 1873 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Quarantotto fu Pietro e di Gaspare Massarotto, nata a Rovigno d'Istria il 4 aprile 1881.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2555)

N. 225 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radossich Antonio figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Malusà, nato a Rovigno il 13 novembre 1856 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ardossi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2556)

N. 224 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Radetich Maria ved. di Francesco figlia del fu Giovanni Pergolis e della fu Regina Dolino, nata a Rovigno il 26 maggio 1852 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ardetti ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2557)

N. 198 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radoslovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radoslovich Federico figlio di Antonio e di Maria Scop[illegible]nich, nato a Lussinpiccolo, il 24 gennaio 1898 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Radolli ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2558)

N. 193 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Raunich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Raunich Giovanni figlio del fu Giovanni e della fu Mattea Rovis, nato a Gimino il 6 giugno 1887 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ranni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Giuseppe, nato a Gimino il 23 novembre 1882, alla cognata Fosca Madrussan di Antonio e di Giovanna Iellenich, moglie di Giuseppe Raunich, nata a Gimino il 22 aprile 1902, alla nipote Maria, figlia di Giuseppe Raunich e di Fosca Madrussan, nata Gimino il 2 settembre 1927, ed alla madre Mattea Rovis fu Andrea e fu Antonia Cuhar ved. di Giovanni Raunich, nata a Gimino il 17 febbraio 1850.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2559)

N. 167 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Raicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Raicovich Lucia ved. di Simone figlia del fu Andrea e della fu Antonia Tancovich, nata a Gimino il 24 agosto 1844 e abitante a Gimino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Razzi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2560)

N. 191 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Raunich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Raunich Matteo figlio del fu Giovanni e di Mattea Rovis, nato a Gimino il 13 febbraio 1887 e abitante a Gimino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ranni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Staver fu Andrea e fu Marianna Ottochian, nata a Gimino il 1° maggio 1894, ed ai figli nati a Gimino: Giovanni, il 21 dicembre 1924; Gabriele, il 27 marzo 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2561)

N. 481 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Radolovich » e « Damianich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Radolovich Anna ved. di Giuseppe figlia di Antonio e di Maria Comparich, nata a Marzana (Dignano) l'8 dicembre 1873 e abitante a Pola, via Bradamante, 430, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Radolli » e « Damiani » (Radolli Anna ved. Damiani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Damiani » anche ai figli: Maria nata a Marzana il 15 gosto 1898, Eufemia, nata a Gallesano il 30 agosto 1901, Antonio, nato a Pola il 3 giugno 1905, Giovanni, nato a Pola il 21 giugno 1908 ed Anna, nata a Pola il 29 dicembre 1910.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2563)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio per la bonifica del territorio dei comuni di Corvara, Pietranico ed altri della provincia di Pescara.

Con R. decreto 5 giugno 1933, registrato dalla Corte dei conti il 18 luglio successivo al reg. 14, fl. 329, è stato costituito il Consorzio per la bonifica del territorio dei comuni di Corvara, Pietranico, Cugnoli, Brittoli, Alanno e Civitaquana, in provincia di Pescara, avente per scopo immediato la costruzione di strade. Con lo stesso decreto sono stati designati a far parte della deputazione provvisoria del nuovo ente i signori: on. prof. Domenico Tinozzi, Ciovacco Luigi, podestà di Corvara, dott. Antonio De Luca Radocchia, Pasquale di Persio, commissario prefettizio di Brittoli, Silvio Sanità, commissario prefettizio di Civitaquana.

(5387)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 171

Media dei cambi e delle rendite

del 7 agosto 1933 – Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.98
Inghilterra (Sterlina)	62.96
Francia (Franco)	74.55
Svizzera (Franco)	368.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.665
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—

Canadà (Dollaro)	13.15
Cecoslovacchia (Corona)	56.90
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.81
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.567
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.18
Olanda (Fiorino)	7.73
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.12
Svezia (Corona)	3.28
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.475
Id 3,50 % (1902)	77.15
Id 3 % lordo	54.675
Consolidato 5 %	86.725
Buoni novennali Scadenza 1934	100.95
Id id id. 1940	102.825
Id. id id. 1941	102.825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.575

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso al posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Caltanissetta.

Con le norme stabilite dal R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificate dal R. decreto 26 giugno 1930, n. 1074, e dal R. decreto 18 giugno 1931, n. 1158, è aperto il concorso per titoli e per esami, al posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Caltanissetta con lo stipendio iniziale di L. 21.120 annue, al netto della riduzione del 12 per cento di cui al R decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, nonchè al lordo delle ritenute per ricchezza mobile, imposta complementare e per trattamento di quiescenza aumentabile a norma dell'art. 53 del R decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e pagabile in mensilità posticipate.

Gli esami saranno tenuti in luogo ed epoca da stabilire dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), e consisteranno nella prova di una pubblica conferenza e in una prova pratica.

Al concorso possono essere ammessi coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e alla data del presente bando, siano laureati in scienze agrarie, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in attività di servizio, da non meno di tre anni, presso una Cattedra, quali reggenti di sezione o assistenti di ruolo, o nei servizi tecnici agricoli coloniali, ricoprendovi un ufficio tecnico. Tale triennio può risultare anche di più periodi staccati, purchè il concorrente si trovi in attività di servizio alla data predetta.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 5.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità del concorrente, e quella del domicilio, a cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni, saranno allegati i seguenti documenti:

a) certificato o atto di nascita o estratto dell'atto stesso, legalizzato dalla autorità giudiziaria;

b) stato di servizio militare o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito definitivo di leva debitamente vistato dalla Commissione provinciale di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non siano stati chiamati alle armi. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918, in reparti combattenti e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi.

Gli orfani di guerra, i figli d'invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale ed i coniugati dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di loro abituale residenza;

c) diploma di laurea in scienze agrarie, in originale oppure in copia, rilasciata da un pubblico notaio e legalizzata, ove sia destinata fuori del distretto notarile, dall'Autorità giudiziaria competente, o certificato debitamente rilasciato dalla segreteria dell'Istituto ove il candidato ha conseguita la laurea; e certificato dei punti riportati negli esami speciali ed in quelli di laurea;

d) certificato della Direzione della Cattedra ambulante di agricoltura, della Direzione dei servizi tecnici agricoli coloniali, vistato dal presidente della Cattedra o dall'autorità competente dei predetti servizi, da cui risulti il prescritto servizio del concorrente;

e) riassunto cronologico della carriera percorsa, degli uffici coperti e dell'attività in genere spiegata dal concorrente, nel campo agrario;

f) elenco riassuntivo, in doppio esemplare, dei documenti inviati a corredo della domanda;

g) certificato rilasciato dal segretario federale del P. N. F. della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante la di lui iscrizione al Partito, con indicazione della data di iscrizione.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse.

Non sarà tenuto conto delle domande dei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni nè di quelle che pervenissero dopo la data di chiusura del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari. Non saranno accettati, dopo la data predetta, documenti o pubblicazioni o parte di essi.

Le pubblicazioni non stampate non saranno prese in considerazione.

Coloro che già hanno presentato domanda, corredata dei prescritti documenti e di titoli, per partecipare al concorso bandito per direttore di Cattedra ambulante di agricoltura di Varese potranno limitarsi a far pervenire la domanda di ammissione, redatta sulla prescritta carta da bollo nella quale sarà fatto riferimento ai documenti ed ai titoli presentati precedentemente. Alla domanda stessa dovrà essere allegato l'elenco dei documenti e dei titoli in duplice copia.

Con avvisi personali i concorrenti ammessi saranno avvertiti dell'epoca fissata per le prove di esami.

A parità di merito saranno tenute presenti le preferenze stabilite, a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e dei figli d'invalidi di guerra dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le preferenze stabilite dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, in favore degli invalidi per la causa nazionale, nonchè quelle stabilite dalla legge 6 giugno 1929, n. 1024, in favore dei coniugati.

I risultati del concorso non saranno validi fino a quando gli atti relativi non siano stati approvati dal Ministero. Il vincitore sarà assunto con la qualifica di direttore non stabile, e per un periodo di prova di tre anni, trascorso il quale potrà acquistare la stabilità.

Il nominato dovrà prendere domicilio ed occupare il posto, nella sede della Cattedra, entro quindici giorni dalla data di partecipazione della nomina. In caso contrario decadrà dalla nomina stessa e da ogni conseguente diritto.

Egli dovrà pure uniformarsi, oltre che al regolamento della Cattedra, a tutte le altre disposizioni che verranno stabilite per il miglior funzionamento dell'ente.

Ove il vincitore del concorso non assuma l'ufficio, ovvero rinunci al posto, il Consiglio di amministrazione della Cattedra, entro sei mesi dall'approvazione ministeriale degli atti del concorso, può proporre al Ministero la nomina del secondo e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, del terzo dichiarato eleggibile.

Il Ministro: ACERBO.

(5281)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.